

**TEAM SERVICE SOCIETÀ CONSORTILE
A RESPONSABILITÀ LIMITATA**

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
AI SENSI DEL D.LGS 8 GIUGNO 2001 N. 231**

Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 24 gennaio 2023

INDICE

PARTE GENERALE

- 1. Premessa**
- 2. Contenuti del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231**
- 3. Cenni storici e struttura organizzativa della Team Service Società Consortile**
- 4. La metodologia utilizzata e il Modello della Team Service Società Consortile**
- 5. Aree di Rischio**
- 6. Organismo di Vigilanza e obblighi di informazione**
- 7. Modalità di gestione delle risorse finanziarie**
- 8. Sistema disciplinare e sanzionatorio**
- 9. Selezione e formazione del personale e dei consulenti**
- 10. Formazione del personale**
- 11. Comunicazione del Modello**
- 12. Verifiche sull'efficacia del Modello**
- 13. Aggiornamento del Modello**

PARTE SPECIALE - REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE - REATI SOCIETARI

MODELLO EX ART. 30 D.Lgs 81/08 – SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

1. PREMESSA

Team Service Soc. Cons. A.R.L. (di seguito anche solo “Team Service” o “Società”), – sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle attività aziendali anche a tutela della propria posizione, immagine, dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti – ha ritenuto conforme alle politiche aziendali procedere all’aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito “Modello”) previsto dal Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “Decreto”).

L’adozione del Modello rappresenta un significativo veicolo di sensibilizzazione di tutti coloro che agiscono in nome o comunque nell’interesse della Società, affinché, si ispirino ed orientino i loro comportamenti al rispetto della legge e ai principi di correttezza, lealtà e trasparenza. Infine, l’aggiornamento del Modello è stato condotto sulla base delle principali normative che indicano principi guida e standard di controllo per il migliore sistema di organizzazione interno.

2. CONTENUTI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 giugno 2001 n. 231

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) recante *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”*, emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300, ha adeguato la normativa italiana in tema di responsabilità delle persone giuridiche ai principi contenuti nella Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea; nella Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici sia della Comunità Europea che degli stati membri; alla Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell’ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) per alcune fattispecie di reato, tassativamente previste dal Decreto, commesse nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

Tale responsabilità si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha realizzato effettivamente il reato, che resta inalterata nella sua configurazione specifica.

Si tratta per l’ente di una responsabilità “mista” poiché, pur comportando sanzioni nominalmente amministrative, consegue da reato e viene sanzionata in base alle disposizioni

del codice di procedura penale (salve le norme processuali specifiche del Decreto), attraverso le garanzie proprie del processo penale.

L'estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio, direttamente od indirettamente, dalla commissione del reato.

La responsabilità degli Enti è esclusa se le persone fisiche sopra indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (fino ad un massimo di circa 1,5 milioni di euro) ed interdittive (l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Nei confronti degli Enti è sempre disposta, con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede.

Può anche essere disposta la pubblicazione delle sentenze di condanna nei casi in cui agli Enti sono state applicate delle sanzioni interdittive.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto, le sanzioni, sia pecuniarie che interdittive, sono ridotte da un terzo alla metà nei casi di commissione dei reati sotto forma di tentativo, ma l'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

E' esclusa la responsabilità dell'Ente nel caso in cui, prima della commissione del reato, l'Ente si sia dotato ed abbia efficacemente attuato un Modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione di reati della specie di quello realizzato.

I reati da cui può conseguire la responsabilità amministrativa per l'Ente sono espressamente indicati nel Decreto ed in successivi provvedimenti normativi che ne hanno allargato la portata:

– i delitti contro la **Pubblica Amministrazione** indicati dall'**art. 24** del D.Lgs. 231/2001 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture" [Articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020] -

- Art. 316-bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)

- Art. 316-ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e D.L. n.13 del 25 febbraio 2022)
- Art. 356 c.p. Frode nelle pubbliche forniture (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Art. 640 c.p. Truffa (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.150 del 10 Ottobre 2022)
- Art. 640-bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Modificato da D.L.n.13 del 25 febbraio 2022)
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)
- Art.2 L. 898 23 dicembre 1986 Frode in agricoltura (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

– i delitti in materia **informatica** indicati dall'art. **24-bis** del D.Lgs. 231/2001 “Delitti informatici e trattamento illecito di dati” [Articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008, modificato dai D.Lgs.7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]:

- Art. 491-bis c.p. Documenti informatici
- Art. 615-ter c.p. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico
- Art. 615-quater c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 615-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 617-quater c.p. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 617-quinquies c.p. Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 635-bis c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici e telematici
- Art. 635-ter c.p. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
- Art. 635-quater c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici
- Art. 635-quinquies c.p. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità

- Art. 640-ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)
- Art. 640-quinquies c.p. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica
- Art.1. comma 11. D.L. n. 105 del 21 ottobre 2019 Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica

– i delitti **associativi** indicati dall'art. **24-ter** del D.Lgs. 231/2001: Delitti di criminalità organizzata

[Articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009, modificato dalla L. 69/2015]:

- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere (Modificato da L. n. 236/2016)
- Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso anche straniera (Modificato da L. n. 69/2015)
- Art. 416-bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività' mafiose (Introdotta da D.Lgs.n.21/2018)
- Art. 416-ter c.p. Scambio elettorale politico-mafioso (Sostituito da L. n. 62/2014)
- Art. 630 c.p. Sequestro di persona a scopo di estorsione
- Art. 74. D.P.R. n.309 del 9 ottobre 1990 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016)

- i delitti di **peculato, concussione, induzione** a dare o promettere utilità, **corruzione e abuso d'ufficio** indicati dall'**art. 25** del D.Lgs. 231/2001 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e abuso d'ufficio" [Articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla Legge n. 3 del 9 gennaio 2019 e modificato dal D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020]:

- Art. 289-bis c.p. Divieto temporaneo di trattare con la pubblica amministrazione (Introdotta da L. n. 3/2019)
- Art. 314 c.p. Peculato (Modificato da L. n. 69/2015)
- Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Modificato da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Art. 317 c.p. Concussione (Modificato da L. n. 190/2012 e L. n. 69/2015)
- Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (Modificato da L. n. 69/2015)
- Art. 319-bis c.p. Circostanze aggravanti
- Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari (Modificato da L. n. 69/2015)
- Art. 319-quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità (Introdotta da L. n. 190/2012 e modificato da L. n. 69/2015 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)

- Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio
- Art. 321 c.p. Pene per il corruttore
- Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione
- Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità', corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi dell'Unione Europea o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (Modificato da L. n. 190/2012, L. n. 3/2019 e D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020 e da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)
- Art. 322- quater c.p. Riparazione pecuniaria (Modificato da L. n. 3/2019)
- Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio (Introdotta da D.Lgs.n.75 del 14 luglio 2020)
- Art. 346-bis c.p. Traffico di influenze illecite (Modificato da L. n. 3/2019)

– i delitti **contro la fede pubblica** indicati dall'**art. 25-bis** del D.Lgs. 231/2001 “Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento” [Articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs.n.125/2016]:

- Art. 453 c.p. Falsificazione di monete, spedita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
- Art. 454 c.p. Alterazione di monete
- Art. 455 c.p. Spedita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
- Art. 457c.p. Spedita di monete falsificate ricevute in buona fede
- Art. 459 c.p. Falsificazione di valori bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori falsificati
- Art. 460 c.p. Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo
- Art. 461 c.p. Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata
- Art. 464 c.p. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni
- Art. 474 c.p. Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)
- Art. 512-bis c.p. Trasferimento fraudolento di valori (Introdotta da D.Lgs n.21/2018)

– i delitti **contro l'industria ed il commercio** indicati dall'**art. 25-bis.1** “Delitti contro l'industria e il commercio” [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Art. 513 c.p. Turbata libertà dell'industria o del commercio
- Art. 513-bis c.p. Illecita concorrenza con minaccia o violenza
- Art. 514 c.p. Frodi contro le industrie nazionali
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti industriali con segni mendaci
- Art. 517-ter c.p. Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale
- Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

– i **reati societari** indicati dall'**art. 25-ter** D.Lgs. 231/2001 “Reati societari” [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e successivamente dal D.Lgs. n.38/2017]:

- Art. 2621 c.c. False comunicazioni sociali (Modificato da L.n.69/2015)
- Art. 2621-bis c.c. Fatti di lieve entità (Introdotta da L.n.69/2015)
- Art. 2621-ter c.c. Non punibilità per particolare tenuità (Introdotta da L.n.69/2015)
- Art. 2622 c.c. False comunicazioni sociali delle società quotate (Modificato da L.n.69/2015)
- Art. 2625 c.c. Impedito controllo
- Art. 2626 c.c. Indebita restituzione dei conferimenti
- Art. 2627 c.c. Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
- Art. 2628 c.c. Illecite operazioni sulle azioni o quote societarie o della società controllante
- Art. 2629 c.c. Operazioni in pregiudizio dei creditori
- Art. 2629-bis c.c. Omessa comunicazione del conflitto di interessi (Introdotta dalla L. n. 262/2005)
- Art. 2632 c.c. Formazione fittizia del capitale
- Art. 2633 c.c. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
- Art. 2635 c.c. Corruzioni tra privati (Sostituito dalla L.n.192/2012, modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019)
- Art. 2635-bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati (Introdotta da D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Art. 2635-ter c.c. Pene accessorie
- Art. 2636 c.c. Illecita influenza sull'assemblea
- Art. 2637 c.c. Aggiotaggio
- Art. 2638 c.c. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

– i delitti con **finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** indicati dall'**art. 25-quater** del D.Lgs. 231/2001, "Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali" [Articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]:

- Art. 270 c.p. Associazioni sovversive
- Art. 270-bis c.p. Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico.
- Art. 270-bis. 1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti (Introdotta da D.Lgs. n. 21/2018)
- Art. 270-ter c.p. Assistenza agli associati
- Art. 270-quater c.p. Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quater.1 c.p. Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (Introdotta dal D.L. n. 7/2015 e convertito con modificazioni da L. n. 43/2015)
- Art. 270-quinquies c.p. Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale
- Art. 270-quinquies.1 c.p. Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (Introdotta da L. n. 153/2016)
- Art. 270-quinquies.2 c.p. Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro
- Art. 270-sexies c.p. Condotte con finalità di terrorismo
- Art. 280 c.p. Attentato per finalità terroristiche o di eversione
- Art. 280-bis c.p. Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi
- Art. 280-ter c.p. Atto di terrorismo nucleare
- Art. 289-bis c.p. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione
- Art. 289-ter c.p. Sequestro di persona a scopo di coazione (Introdotta da D.Lgs. 21/2018)
- Art. 302 c.p. Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo
- Art. 304 c.p. Cospirazione politica mediante accordi
- Art. 305 c.p. Cospirazione politica mediante associazione
- Art. 306 c.p. Banda armata: formazione e partecipazione
- Art. 307 c.p. Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata
- Artt.1 e 2 L.342/1976 Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo o danneggiamento installazioni a terra

– i delitti **contro la vita e l'incolumità individuale** indicati dall'**art. 25quater.1** D.Lgs. 231/2001 "pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili" introdotto dall'art. 3 della L. 9 gennaio 2006 n. 7:

- Art.583-bis c.p. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

– i delitti **contro la personalità individuale** indicati dall'**art. 25-quinquies** del D.Lgs. 231/2001 “Delitti contro la personalità individuale” [Articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016]

- Art. 600 c.p. Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
- Art. 600-bis c.p. Prostituzione minorile
- Art. 600-ter c.p. Pornografia minorile
- Art. 600-quater c.p. Detenzione o accesso a materiale pornografico (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 600-quater.1 c.p. Pornografia virtuale (Introdotta dall'Art. 4 L. n.38 del 6 febbraio 2006)
- Art. 600-quinquies c.p. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
- Art. 601 c.p. Tratta di persone
- Art. 601-bis c.p. Traffico di organi prelevati da persona vivente (Introdotta dall'Art.1 L. n. 236 del 11 dicembre 2016)
- Art. 602 c.p. Acquisto e alienazione di schiavi
- Art. 603-bis c.p. Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
- Art. 609-undecies c.p. Adescamento di minorenni (Modificato da Legge n.238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 613-bis c.p. Tortura (Introdotta dall' Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)
- Art. 613-ter c.p. Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura (Introdotta dall'Art.1 L. n.110 del 14 luglio 2017)

– i reati relativi agli **abusi di mercato** indicati dall'**art. 25-sexies** del D.Lgs. 231/2001, “Reati di abuso di mercato” [Articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005] e altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [Articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]:

- Art. 184 TUF Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Art. 185 TUF Manipolazione del mercato (Modificato dal D.Lgs. 107/2018 e da L. n. 238 del 23 dicembre 2021)
- Art. 187-bis TUF Abuso e comunicazione illecita di informazioni privilegiate (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Art. 187-ter TUF Manipolazione del mercato (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Art. 187-ter.1 TUF Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014 (Introdotta dal D.Lgs. 107/2018)

- Art. 187-quinquies TUF Responsabilità dell'ente (Modificato dal D.Lgs. 107/2018)
- Art. 14 REG. EU. n. 596/2014 Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate
- Art. 15 REG. EU. n. 596/2014 Divieto di manipolazione del mercato

– i reati in tema di **salute e sicurezza sul luogo di lavoro** indicati dall'**art. 25-septies** del D.Lgs. 231/2001: “Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro” [Articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007]:

- Art. 589 c.p. Omicidio colposo
- Art. 590 c.p. Lesioni personali colpose
- Art. 55 D.Lgs.n.81 del 9 aprile2008 Sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente

– i reati di **ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**, indicati dall'**art. 25-octies** del D.Lgs. 231/2001”Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio” [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e da D.Lgs.n.195 del 8 novembre 2021]:

- Art. 648 c.p. Ricettazione (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)
- Art. 648-bis c.p. Riciclaggio (Modificato da D.Lgs.n.195/2021) (Modificato da D. Lgs.n.195/2021)
- Art. 648-ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)
- Art. 648-ter.1 c.p. Autoriciclaggio (Modificato da D.Lgs.n.195/2021)

– reati in materia di **strumenti di pagamento diversi dai contanti** indicati dall'**art. 25 – octies.1** D.Lgs. 231/01 “Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti” [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021]:

- Art. 493-ter c.p. Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti Regio decreto n. 1398 (Modificato da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Art. 493-quater c.p. Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (Introdotta da D. Lgs n. 184 dell'8 novembre 2021)
- Art. 640-ter c.p. Frode informatica (Modificato da D.Lgs.n.184 dell'8 novembre 2021 e da D.Lgs.n.150 del 10 ottobre 2022)

– i delitti in materia di **violazione del diritto d'autore**, indicati dall'**art. 25novies** “Delitti in materia di violazione del diritto d'autore” [Articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009]:

- Art.171 L.n.633/1941 Messa a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa comma 1, lett. a-bis Reati commessi su opera altrui non destinata alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore /reputazione comma 3 (Modificato dalla L. n. 406/81, dalla L. n. 248/ 2000 e dal D.L. n. 7/ 2005)
- Art.171-bis L.n.633/1941 Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori comma 1. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati comma 2) (Modificato dalla L. n. 248/ 2000)
- Art. 171-ter L. n. 633/1941 Abusiva duplicazione di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc. (Modificato dalla L. n. 191/2009, dalla L. n. 248/2000 e dal D.L. n. 7/ 2005)
- Art. 171-septies L. n. 633/41 Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione
- Art. 171-octies L. n. 633/41 Fraudolenta produzione, vendita o importazione di apparati di decodifica

– il delitto di **induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria** indicato dall'**art. 25-decies** del D.Lgs. 231/2001, "Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria" [Articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009]:

- Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

– i **reati ambientali** indicati nell'**art. 25-undecies** "Reati ambientali" [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015 e da D.Lgs. n. 21/2018]:

- Art. 452 -bis c.p. Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. Disastro ambientale
- Art. 452-quinquies c.p. Delitti colposi contro l'ambiente
- Art. 452 -sexies c.p. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
- Art. 452-octies c.p. Circostanze aggravanti
- Art. 452-quaterdecies c.p. Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Art. 727-bis c.p. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

- Art. 733-bis c.p. Distruzione o deterioramento di habitat all'intero di un sito protetto L.n.150/92 (Artt.1, 2, 3-bis e 6) Commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvaggia
- Art. 137 D.Lgs.n.152/2006 Scarichi di acque reflue-Sanzioni penali
- Art.256 D.Lgs.n.152/2006 Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata
- Art.257 D.Lgs.n.152/2006 Bonifica dei siti
- Art.258 D.Lgs.n.152/2006 Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Modificato da D.Lgs.n.116 del 3 ottobre 2020)
- Art. 259 D.Lgs.n.152/2006 Traffico illecito di rifiuti
- Art. 260-bis D.Lgs.n.152/2006 Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
- Art. 279 D.Lgs.n.152/2006 Sanzioni
- Art.8 D.Lgs.n.202/2007 Inquinamento doloso provocato da navi
- Art.9 D.Lgs.n.202/2007 Inquinamento colposo provocato da navi
- Art.3 L. 549/93 Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

- il reato di **impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e i reati in tema di immigrazione clandestina** indicati dall'**art. 25-duodecies** del D.Lgs. 231/01, "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.109/2012 e modificato dalla Legge n. 161/2017]:

- In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.
- 1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
- 1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
- 1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.
- Art. 22, comma 12 e 12-bis del D.Lgs.n.286/98 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
- Art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Art. 22, comma 12-ter del D.Lgs.n.286/98 Sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente

– i reati di **razzismo e xenofobia** aggravati dal negazionismo”, di cui all’**art. 25-terdecies** del D.Lgs. 231/01 “Razzismo e xenofobia” [Articolo aggiunto dalla L. n. 167/ 2017 e modificato dal D.Lgs.n.21/2018]

- Art. 604-bis c.p. Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018)
- Art. 604-ter c.p. Circostanza aggravante (Introdotta dal D.Lgs. n. 21/2018)

– **frode in competizione sportiva** indicato dall’**art. 25-quaterdecies** del D.Lgs. 231/01 “Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati” [Articolo aggiunto dall’Art.5 della L.n.39/2019]:

- Art. 1 L.401/1989 Frode in competizioni sportive
- Art. 4 L.401/1989 Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa

– i **reati tributari** indicati dall’**art. 25 quinquiesdecies** del D.Lgs. 231/01 “Reati tributari” [Articolo aggiunto dal D.L. n.124/2019 coordinato con Legge di conversione n.157/2019 e modificato dal D.Lgs.n.75/2020 e dal D.Lgs.n.156/2022];

- Art. 2 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019)
- Art. 3 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019)
- Art. 8 D.Lgs.n.74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019)
- Art. 10 D.Lgs.n.74/2000 Occultamento o distruzione di documenti contabili (Modificato da Art. 39 D.L.n.124/2019)
- Art. 11 D.Lgs.n.74/2000 e s.m.i. Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte
- Art. 4 D.Lgs.n.74/2000 Dichiarazione infedele (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020)
- Art. 5 D.Lgs.n.74/2000 Omessa dichiarazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020)
- Art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000 Indebita compensazione (Introdotta da D.Lgs.n.75/2020)

– i reati in materia di **contrabbando** indicati dall’**art. 25-sexiesdecies** D.Lgs. 231/01 “Contrabbando” [Articolo aggiunto dal D.Lgs.n.75/2020]:

- Art.282 Testo unico n. 43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali
- Art.283 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine
- Art.284 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci
- Art.285 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea
- Art.286 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nelle zone extra-doganali

- Art.287 Testo unico n.43/1973 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali
- Art.288 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nei depositi doganali
- Art.289 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione
- Art.290 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti
- Art.291 Testo unico n.43/1973 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea
- Art.291-bis Testo unico n.43/1973 Contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.291-ter Testo unico n.43/1973 Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.291-quater Testo unico n.43/1973 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri
- Art.292 Testo unico n.43/1973 Altri casi di contrabbando
- Art.295 Testo unico n.43/1973 Circostanze aggravanti del contrabbando
- Art.301 Testo unico n.43/1973 Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca (Inserito da D.Lgs.n.156 del 4 ottobre 2022)

– i reati contro il **patrimonio culturale** indicati dall'**art.25-septiesdecies** D.Lgs. 231/01 "Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale" [Articolo aggiunto da L.n. 22 del 09 marzo 2022] e **art.25-duodevicies** - D.Lgs. 231/01" Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici" [Articolo aggiunto da L.n.22 del 09 marzo 2022]

- Art. 518-bis c.p. Furto di beni culturali
- Art. 518-ter c.p. Appropriazione indebita di beni culturali
- Art. 518-quater c.p. Ricettazione di beni culturali
- Art. 518-octies c.p. Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
- Art. 518-novies c.p. Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
- Art. 518-decies c.p. Importazione illecita di beni culturali
- Art. 518-undecies c.p. Uscita o esportazione illecite di beni culturali
- Art. 518-duodecies c.p. Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
- Art. 518-quaterdecies c.p. Contraffazione di opere d'arte
- Art. 518-sexies c.p. Riciclaggio di beni culturali
- Art. 518-terdecies c.p. Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

– i reati previsti dall'**art. 12, Legge n. 9/2013** "Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato" [Costituiscono presupposto per gli enti **che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva**]:

- Art. 440 c.p. Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari
- Art. 442 c.p. Commercio di sostanze alimentari contraffatte e adulterate
- Art. 444-ter c.p. Commercio di sostanze alimentari nocive
- Art. 473 c.p. Contraffazione, alterazione, o uso di segni distintivi di opere di ingegno o di prodotti industriali
- Art. 474 c.p. Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi
- Art. 515 c.p. Frode nell'esercizio del commercio
- Art. 516 c.p. Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine
- Art. 517 c.p. Vendita di prodotti alimentari con segni mendaci
- Art. 517-quater c.p. Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari

– i reati **transnazionali** indicati **dall'art. 10 della L. 16 marzo 2006 n. 146** “Reati transnazionali” [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]:

- Art. 377-bis c.p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
- Art. 378 c.p. Favoreggiamento personale
- Art. 416 c.p. Associazione per delinquere
- Art. 416-bis c.p. Associazione di tipo mafioso
- Art. 416-bis.1 c.p. Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose
- Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D.Lgs.n.286/98 Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Art. 74. D.P.R. 309/90 Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
- Art. 291-quater D.P.R.n.43/73 Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri

L'articolo 6 del Decreto prevede una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora, in caso di reato commesso da soggetto apicale, l'Ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un Modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento;

- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

La mera adozione del Modello non è sufficiente a garantire alla Società l'esonero dalla responsabilità ma è necessario anche che esso sia idoneo ed attuato. In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del Decreto, il Modello deve:

1. individuare le aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

La società deve, dunque, dimostrare la sua estraneità ai fatti eventualmente contestati al soggetto apicale provando la sussistenza dei sopra elencati requisiti tra loro concorrenti e, di riflesso, la circostanza che la commissione del reato non derivi da una propria "colpa organizzativa".

Se invece il reato è stato commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (art. 7). In ogni caso è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (art. 7 comma 2).

L'efficace attuazione del Modello organizzativo prevede:

- a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Nell'ambito del Modello, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza, art. 6 comma 1 lettera b).

Team Service Soc. Cons. A.R.L. ha deciso di adeguare la propria disciplina interna al dettato del D.Lgs. 231/01 e di adottare pertanto un Modello di Organizzazione e Gestione con i principi ivi previsti.

La presente versione del Modello è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 gennaio 2023.

Nella predisposizione del Modello, la Società ha tenuto conto delle Linee Guida emanate dalla Confindustria nella versione da ultimo aggiornata nel giugno 2021 e approvate dal Ministero della Giustizia.

Eventuali differenze dalle suddette Linee Guida non sono di per sé motivo di inadeguatezza o inefficacia del Modello, documento organizzativo che, come esplicitato nell'introduzione delle Linee Guida stesse, deve necessariamente essere adattato alla specifica realtà aziendale e al contesto nel quale opera.

3. CENNI STORICI E STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE

La Team Service Soc. Cons. A.R.L., costituita nel 2004, è oggi un consorzio stabile avente forma giuridica di società consortile, che svolge servizi integrati di Global Service e Facility Management.

La Team Service, nata su iniziativa e come evoluzione della Cooperativa di Lavoro Team Service Soc. Coop. A. R.L. che operava nel settore dei servizi di pulizia fin dal 1985, è oggi una realtà con più di 4.000 dipendenti e 200 clienti dislocati su tutto il territorio nazionale, ha sede legale in Roma e filiali a Milano e Napoli.

La filosofia che la Team Service cerca di promuovere è quella di creare un mondo di lavoro che rispetti e valorizzi la dignità della persona continuando a rispondere al problema del lavoro con la creazione di altro lavoro.

Anche la scelta di nascere originariamente come cooperativa rispecchia questa filosofia. A differenza di altre forme societarie, infatti, quella cooperativa permette di coinvolgere tutti i soci, che hanno pari diritti nelle principali scelte aziendali. La creazione della società consortile, avvenuta, come meglio illustrato nel prosieguo, solo per poter offrire in modo unitario l'intera gamma di servizi del Global Service, rimane funzionale a tali principi e finalità.

3.1. Cenni storici

La Team Service inizia, come detto con la cooperativa, con attività di pulizie a Roma e presto si espande aprendo filiali a Milano, Firenze, Pescara e Bari.

Nei primi anni Novanta l'espansione territoriale prosegue rapidamente (Torino, Verona, Napoli) e tale crescita rende necessaria una riorganizzazione interna che porta alla nomina di un Direttore Generale e alla suddivisione in due Aree Gestionali: Nord e Centro-Sud. L'Area rappresenta l'insieme di quegli uffici operativi all'interno dell'azienda atti a garantire, a seconda delle competenze, i procedimenti amministrativi e tecnici derivanti dall'insieme delle attività della cooperativa.

Alla fine del 1995 la cooperativa ottiene un'importante certificazione di qualità. L'Istituto Italiano Qualità e Servizi, infatti, riconosce le attività di pulizie e disinfestazione conformi alla normativa UNI EN ISO 9002.

In questi anni l'attività cresce offrendo un servizio integrato di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e cura delle aree verdi. Viene così istituita la figura del Supervisore, al quale viene affidata la gestione operativa di alcuni appalti.

Verso la fine degli anni Novanta la crescita della società si traduce in tre nuovi elementi organizzativi: la suddivisione in zone, la definizione dei budget, la nomina dei responsabili di zona, questi ultimi con compiti di studio e applicazione del piano preventivo di budget, consegna dei dati al controllo di gestione, controllo forniture, spese e servizi resi da terzi e sviluppo del fatturato.

Nonostante la nascita di diversi ruoli, l'idea dell'unità del gruppo nel suo complesso rimane l'intento principale: in questa prospettiva nasce nel 2004 la società consortile Team Service Soc. Cons. A. R.L.

Questo nuovo strumento societario fa convergere tutte le realtà del gruppo (pulizie, ristorazione e sanità) in un unico soggetto, che si presenta sul mercato come offerta integrata di servizi. Questa decisione strategica anticipa di molto il mercato, che solo negli anni successivi riceverà il global service, ovvero l'offerta congiunta di servizi ad unico cliente.

L'ulteriore crescita degli ultimi anni, in particolare delle filiali, e la diversificazione della Società hanno fatto nascere concettualmente il gruppo Team Service, che racchiude tutte le realtà della Società cercando di far emergere un quadro unitario. Vengono istituiti tre comitati: il Comitato di gestione di Area; il Comitato di servizi dell'Azienda e il Comitato di Divisioni. Altra novità è rappresentata dalle commissioni di lavoro per tematica, luogo di confronto formativo e professionale sui processi produttivi e organizzativi di ciascuna attività (produzione, personale, commerciale, qualità e sicurezza, amministrazione, acquisti, contratti e gare).

Nel giugno del 2007, all'esito dello sviluppo sopra in sintesi descritto, avviene la trasformazione dei ruoli e delle responsabilità e la nascita di diverse realtà cooperative per meglio gestire le attività su base territoriale, pur mantenendo la centralità di coordinamento e sviluppo in capo alla Società. Il progetto di scissione prevede la divisione della cooperativa "madre" in quattro cooperative "figlie", ognuna guidata da un presidente e suddivise per zone geografiche.

Il vantaggio della società consortile in luogo della cooperativa originaria è quello di presentarsi pubblicamente potendo sommare i requisiti delle diverse società che ne fanno parte, nonché tutte le certificazioni acquisite.

Il progetto di scissione viene approvato dal consiglio di amministrazione della Cooperativa di Lavoro Team Service Soc. Coop. A. R.L. nel maggio 2007 e, un mese dopo, viene presentato alla Camera di Commercio di Roma.

Negli ultimi anni le mutate condizioni del mercato hanno reso necessario procedere ad una nuova riorganizzazione volta ad assicurare efficienza organizzativa ed economica alle attività del gruppo.

Alla luce di ciò, si è attivato ad un processo di accorpamento delle suddette realtà territoriali direttamente nella Società Consortile conclusosi nel dicembre 2012. Ad oggi le attività di servizi gestite in appalto vengono eseguite direttamente da quest'ultima, che partecipa alle gare di appalto e presenta le proprie offerte quale consorzio stabile.

3.2 L'attuale struttura della Società Consortile

La Società Consortile ha sede in Roma, Via Girolamo Benzoni n. 45.

La Società si pone l'obiettivo di assumere da qualsiasi ente pubblico nonché da qualsiasi committente privato appalti di servizi e di esecuzione di opere e forniture nell'ambito di tutte le attività comprese nell'oggetto sociale della Società, ovvero in sintesi: Attività di Sistema (pulizia e disinfestazione, ristorazione, reception); Attività di Gestione (facility management & global service).

La Società è governata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, con carica triennale, che elegge al suo interno un Presidente.

Al Collegio Sindacale spetta la vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza del sistema organizzativo e sul suo concreto funzionamento.

Gli uffici sono suddivisi per attività: Produzione, Personale, Controllo di Gestione, Finanza, Amministrazione e Contabilità, Gare, Legale e Contratti, Commerciale.

4. IL MODELLO DELLA TEAM SERVICE SOC. CONS. A.R.L.

La Team Service ha deciso l'adozione del presente Modello per assicurare lo svolgimento della propria attività secondo i principi di etica, correttezza e trasparenza.

La Società ha inteso conformare il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo alle Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001, nell'ultima versione approvata nel giugno 2021.

Tale ultima norma dispone che: *“I modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui al comma 2, sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati”*.

Sulla base di tali indicazioni, Confindustria ha definito le proprie Linee guida per la costruzione dei Modelli, fornendo, tra l'altro, indicazioni metodologiche per l'individuazione delle aree di rischio (settore/attività nel cui ambito possono essere commessi reati), la progettazione di un sistema di controllo (i c.d. protocolli per la programmazione della formazione ed attuazione delle decisioni dell'ente) e i contenuti del Modello.

In particolare, tali Linee guida, suggeriscono agli enti associati di utilizzare i processi di risk assessment e risk management e prevedono le seguenti fasi per la definizione del Modello:

- identificazione dei rischi e dei protocolli;
- adozione di alcuni strumenti generali, di cui i principali sono un Codice Etico di comportamento negli affari con riferimento ai reati ex D.Lgs. n. 231/2001 e un sistema disciplinare;
- individuazione dei criteri per la scelta dell'Organismo di Vigilanza, indicazione dei suoi requisiti, compiti e poteri e degli obblighi di informazione.

La Team Service ha fatto propri i predetti suggerimenti, ritenendoli pertinenti ed adeguati alla propria realtà.

Il presente Modello esprime dunque la volontà della Società di fare tutto il possibile affinché l'attività sia improntata al rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano e sia allo stesso tempo ispirata a principi di correttezza e trasparenza. Al contempo, si è inteso determinare la piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione (illecito la cui commissione è fortemente censurata, in quanto sempre contraria agli interessi della Società anche quando, apparentemente, foriera di un qualunque vantaggio immediato o indiretto).

Il Modello, attraverso il monitoraggio costante dell'attività, consente alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Le fasi per la predisposizione del Modello sono state le seguenti:

- a) l'impostazione del progetto e l'individuazione di un referente interno nella figura del Responsabile dell'Ufficio Legale;

- b) la raccolta e l'analisi della documentazione rilevante sull'organizzazione e il funzionamento della Società, finalizzata ad individuare le attività nell'ambito delle quali possono essere commessi i reati del D.Lgs. 231/01 nonché delle attività strumentali alla commissione dei suddetti reati. In particolare: Statuto; organigramma societario; sistema dei poteri; regolamento interno; sistema disciplinare; manuale della qualità;
- c) l'identificazione dei "soggetti-chiave" (key officer) responsabili dei processi decisionali e di controllo. In questa fase sono state svolte interviste con questi soggetti per raccogliere informazioni rilevanti e definire una mappa dei processi e delle attività sensibili della Società.;
- d) articolazione e definizione del Modello di Organizzazione e Gestione sulla base delle fasi precedenti e delle decisioni di indirizzo dell'organo dirigente.

L'analisi è stata rivolta anche ad eventuali precedenti che abbiano interessato la Società sotto il profilo penale e, più specificamente, l'eventuale coinvolgimento in reati ora previsti dal D.Lgs. 231/01.

Il presente Modello è suddiviso in una "Parte Generale", che contiene i principi generali del Modello e in sintesi:

- La sintetica descrizione del contenuto del D.Lgs. 231/01 e l'elenco dei reati in esso previsti che determinano la responsabilità amministrativa dell'Ente;
- Una presentazione della Società e della sua struttura interna;
- La metodologia utilizzata per la costruzione del Modello di Team Service;
- L'esposizione delle attività "sensibili" della Società, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- L'insieme delle regole di condotta finalizzate ad impedire per quanto possibile la commissione dei reati stessi;
- L'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di compiti di controllo sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- La previsione di uno specifico sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle disposizioni del Modello;
- Le modalità di verifica dell'efficacia e aggiornamento costante del Modello;
- La diffusione a tutti i livelli dei principi in esso contenuti.

Vi sono poi due "Parti Speciali": una dedicata ai reati riferibili ai rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A), una seconda dedicata ai cd. reati societari (Parte Speciale B).

La terza parte del Modello è dedicata ai reati in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro (Art. 30 D.Lgs 81/08).

Gli **ALLEGATI** costituiscono parte integrante del Modello. Eventuali modifiche non sostanziali possono essere effettuate dai competenti organi aziendali senza approvazione specifica da parte del C.d.A..

I DESTINATARI del presente Modello sono da considerarsi:

- a) i componenti degli organi sociali della Società;
- b) coloro che svolgono, anche di fatto, compiti di gestione, amministrazione, direzione, controllo della Società;
- c) i dipendenti della Società;
- d) tutti coloro che operano, a vario titolo, in nome e per conto della Società o sono comunque legati alla Società da un rapporto giuridico (es. consulenti, procacciatori).

Finalità del presente Modello è quindi quella di affermare e diffondere una cultura d'impresa improntata alla legalità e al controllo che governa tutte le fasi decisionali ed operative dell'attività sociale ed in particolare:

- responsabilizzare tutti coloro che operano, in nome e per conto della Società, nelle aree a rischio e nell'ambito dei processi strumentali alla commissione dei reati, affinché non incorrano in condotte che possano comportare per l'azienda una delle sanzioni previste dal Decreto;
- monitorare le aree a rischio e le aree strumentali al fine di poter intervenire prontamente per contrastare il rischio di commissione dei reati;
- affermare con chiarezza che ogni forma di comportamento illecito è assolutamente condannata dalla Società, anche se posta in essere con l'intenzione di portare un vantaggio alla Società.

La Team Service ha adottato un sistema di attribuzione dei poteri ben delineato e formalizzato. In tal senso, sono stati definiti i ruoli aziendali, i relativi compiti e sono stati individuati i soggetti che hanno il potere di rappresentanza della società ed il potere spesa. I limiti di tali poteri sono individuati in maniera coerente alla posizione che tali soggetti ricoprono all'interno della struttura organizzativa. Ciò, al fine di rispettare il principio della segregazione delle funzioni, ed evitare sovrapposizioni oggettive di poteri non cumulabili.

La Società al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed efficacia operativa, nonché l'affidabilità delle informazioni finanziarie e gestionali e il rispetto delle leggi e dei regolamenti, ha individuato un sistema di gestione che si ispira ai seguenti principi:

- le responsabilità sono definite e debitamente distribuite evitando sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;
- nessuna operazione significativa viene intrapresa senza autorizzazione dell'autorità munita degli occorrenti poteri;
- i poteri di rappresentanza sono conferiti secondo ambiti di esercizio e limiti di importo strettamente collegati con le mansioni assegnate e con la struttura organizzativa;

- i sistemi operativi sono coerenti con il Modello, le procedure interne, le leggi ed i regolamenti vigenti.

Un tale sistema gestionale garantisce la migliore efficacia del sistema di controllo interno di cui è responsabile il vertice aziendale.

5. AREE A RISCHIO

Alla luce dell'attività svolta dalla Società e dall'analisi secondo la metodologia del paragrafo precedente, sono state individuate le aree "sensibili" alla commissione dei reati di seguito elencate.

- *negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto per i servizi erogati dalla Società;*
- *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze necessari per lo svolgimento dell'attività societaria;*
- *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; ARPA; Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza);*
- *tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie, ivi compresa la gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;*
- *sistema di gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;*

Sono state altresì individuate le seguenti attività strumentali attraverso le quali la Società rischia di incorrere in comportamenti prodromici alla commissione dei reati previsti dal Decreto:

- *selezione e gestione del personale e dei consulenti;*
- *gestione delle risorse economiche e finanziarie;*

Per quanto concerne gli altri reati-presupposto previsti dal Decreto, si è ritenuto che l'attività della Società non presenti profili di alto rischio o tali, comunque, da far ritenere ragionevolmente possibile la commissione di un reato. Si tratta infatti di comportamenti obiettivamente estranei alla normale attività societaria e pertanto, alla luce dell'analisi svolta, è stata ritenuta adeguata, quale misura preventiva, l'osservanza (oltre che dei principi generali qui presenti) del Codice Etico.

In ogni caso, nell'eventualità in cui si rendesse necessario procedere all'emanazione di ulteriori Parti Speciali, ad esempio in relazione a nuove fattispecie di reato attinenti all'area di

attività della Società che in futuro venissero ricomprese nell'ambito di applicazione del Decreto oppure nel caso di mutamenti dell'organizzazione aziendale, è demandato al Consiglio di Amministrazione il potere di integrare il presente Modello mediante apposita delibera.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA E OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001, l'ente non risponde dei reati commessi da parte i) di soggetti in posizione apicale di cui all'art. 5 comma 1 lett. a) e ii) di soggetti ad essi sottoposti di cui all'art. 5 comma 1 lett. b), qualora dimostri:

- di aver adottato ed efficacemente attuato modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati considerati;
- di aver affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito, "O.d.V.");
- che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'O.d.V..

L'affidamento dei suddetti compiti all'O.d.V. ed il corretto ed efficace svolgimento degli stessi, rappresentano presupposti indispensabili per l'esonero dalla responsabilità prevista dal D. Lgs. n. 231/2001.

In attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma I lettera b) del Decreto, l'organismo cui affidare il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento del Modello, (di seguito denominato anche O.d.V.), deve essere interno all'ente e diverso dall'organo dirigente.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, autonomia, indipendenza e continuità d'azione.

L'Organismo di Vigilanza per l'efficace svolgimento delle funzioni demandategli dal Decreto deve essere dotato dei seguenti requisiti:

- Autonomia ed indipendenza. L'Organismo di Vigilanza è sprovvisto in sé di compiti operativi che possano pregiudicarne la serenità di giudizio al momento delle verifiche.
- Professionalità nell'espletamento dei suoi compiti istituzionali. I componenti dell'O.d.V. sono dotati di conoscenze specifiche in relazione alle tecniche utili per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto del Modello da parte dei Destinatari. (Confindustria: Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 del giugno 2021).

- Continuità di azione. L'efficace attuazione del Modello organizzativo è garantita altresì dalla presenza di membri dell'O.d.V. che operano in maniera stabile e continuativa all'interno della realtà aziendale della Società.

All'atto dell'accettazione della carica, i membri dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale attestano la sussistenza dei requisiti di eleggibilità come meglio descritta nel successivo punto 6.1 e si impegnano a svolgere le loro funzioni come previsto dal Decreto e dal presente Modello.

In punto, la Società ha istituito con delibera del 29 marzo 2010 un Organismo di Vigilanza a composizione collegiale composto da tre membri. La formazione originaria è stata modificata dapprima con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22 maggio 2013 e successivamente con le delibere del 3 febbraio 2016, del 20 maggio 2016, 1° marzo 2019, 7 maggio 2019, 7 gennaio 2020 ed infine dell'11 maggio 2022.

Con la medesima apposita delibera l'O.d.V. è stato dotato annualmente di mezzi finanziari (budget) e logistici adeguati allo svolgimento dell'attività e l'esercizio delle funzioni.

Il budget e gli eventuali compensi dell'Organismo di Vigilanza non possono essere modificati prima del rinnovo annuale disposto dal Consiglio di Amministrazione.

6.1 Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V.

Nomina, sostituzione e revoca dell'O.d.V. vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità e rispettabilità, nonché all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti che si andrebbero a svolgere.

In particolare, in caso di nomina, i soggetti designati devono, all'atto del conferimento dell'incarico, rilasciare una dichiarazione nella quale attestano l'assenza di motivi di incompatibilità quali, a titolo esemplificativo:

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società Consortile tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- funzioni di amministrazione – nei tre esercizi precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo – di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali nei tre anni precedenti alla nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza ovvero all'instaurazione del rapporto di consulenza/collaborazione con lo stesso Organismo, ovvero rapporto di pubblico

impiego o di consulenza, nei tre anni precedenti alla nomina, in particolare presso enti pubblici clienti della Società;

- sentenza di condanna passata in giudicato ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. “patteggiamento”), in Italia o all’estero, per i delitti richiamati dal D.Lgs. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale;
- condanna, con sentenza anche non passata in giudicato, a una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

La revoca dei poteri propri dell’Organismo di Vigilanza e l’attribuzione di tali poteri ad altro soggetto, potrà avvenire soltanto per giusta causa, mediante un’apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.

A tale proposito, per “giusta causa” di revoca potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- la perdita dei requisiti soggettivi di onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza presenti in sede di nomina;
- il sopraggiungere di un motivo di incompatibilità;
- una grave negligenza nell’assolvimento dei compiti connessi con l’incarico o il mancato esercizio delle funzioni;
- l’“omessa o insufficiente vigilanza” da parte dell’Organismo di Vigilanza – secondo quanto previsto dall’art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001 – risultante da una sentenza di condanna, passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o da sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), ovvero una violazione del Modello che abbia causato una sanzione a carico della Società o l’apertura di un procedimento per uno dei reati previsti dal Decreto;

In casi di particolare gravità, il Consiglio di Amministrazione potrà comunque disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale – la sospensione dei poteri dell’Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

L’O.d.V., nello svolgimento delle proprie funzioni, può avvalersi ove necessario di personale sia interno che esterno sotto la sua diretta sorveglianza.

L’O.d.V. svolge le proprie funzioni senza alcun sindacato di altri organi aziendali, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione è il responsabile ultimo del Modello e della sua efficace attuazione.

La durata in carica dei membri dell’O.d.V è di 3 (tre) anni.

6.2 Funzioni e poteri dell’O.d.V.

All'O.d.V. sono affidati tutti i compiti necessari a garantire quanto disposto dall'art. 6 comma 1 lettera b) del Decreto, ed in particolare il compito di:

1. vigilare sull'osservanza delle prescrizioni contenute del Modello;
2. vigilare sull'efficacia del Modello in relazione alla organizzazione della Società ed all'effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;
3. esprimere un parere sulle procedure relative al Modello;
4. proporre all'organo dirigente modifiche e/o aggiornamenti del Modello, ove si riscontrassero esigenze di adeguamento dello stesso in relazione alle mutate condizioni organizzative e/o normative e comunque nei casi di: i) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; ii) significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività; iii) rilevanti modifiche normative.

Più in particolare, l'O.d.V. deve:

- vigilare sull'attuazione delle procedure previste dal Modello;
- effettuare verifiche generali sull'attività della Società ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività sensibili;
- effettuare verifiche periodiche su determinate operazioni o atti specifici posti in essere, soprattutto, nell'ambito delle attività sensibili;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello;
- raccogliere e archiviare le segnalazioni dei comportamenti o delle situazioni anche solo potenzialmente in contrasto con le disposizioni del Modello e delle procedure attuative dello stesso, nonché di circostanze in grado di favorire la commissione di reati o relative a reati già commessi;
- riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale in merito all'attuazione del Modello ed in particolare sulle criticità riscontrate;
- curare e sviluppare il costante aggiornamento del Modello formulando all'organo dirigente proposte in tale senso;
- segnalare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione eventuali violazioni del Modello;
- assicurare i flussi informativi verso l'organo dirigente e il Collegio Sindacale;
- promuovere la diffusione, la conoscenza e la comprensione del Modello;
- accedere liberamente a tutti gli uffici e a tutta la documentazione societaria senza necessità di consenso o autorizzazione preventiva.

6.3 Flussi informativi nei confronti degli organi della Società Consortile

L'O.d.V. riferisce della propria attività:

- su base continuativa, direttamente al Presidente;
- su base semestrale, al Consiglio di Amministrazione.

Inoltre, annualmente, l'O.d.V. prepara un rapporto scritto sulla sua attività per il Consiglio di Amministrazione.

Il rapporto avrà ad oggetto:

- l'attività svolta dall'O.d.V.;
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'O.d.V., il quale a sua volta può chiedere in qualsiasi momento di essere sentito dai suddetti organi. Gli incontri verranno verbalizzati e copie dei verbali verranno custodite dall'O.d.V.

6.4. Flussi informativi nei confronti dell'O.d.V.

L'O.d.V. deve essere informato dai Destinatari del Modello, pena le sanzioni del Capitolo 8, di elementi utili per lo svolgimento delle proprie funzioni (Informazioni) e di segnalazioni sulle violazioni (anche solo presunte) delle prescrizioni contenute nel Modello (Segnalazioni).

Le Informazioni e le Segnalazioni vanno inviate all'O.d.V. in forma scritta alla casella di posta elettronica odv@teamservice.it.

In ogni caso, l'O.d.V. deve essere informato su eventuali elementi di criticità emersi nell'applicazione del presente Modello.

Deve essere permesso all'O.d.V. di accedere ad ogni tipo di informazione utile al fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l'obbligo per l'O.d.V. di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.

Tali Segnalazioni dovranno essere sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o area. Si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito aziendale rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001 e del Modello vigente, ivi incluse le violazioni del Modello rilevanti ai fini della sicurezza e salute sul lavoro.

Al ricevimento di una Segnalazione riguardante una violazione del Modello rilevante ai fini della sicurezza e salute sul lavoro, sarà onere dell'O.d.V. verificare che il mittente abbia precedentemente o contestualmente informato anche il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Qualora il mittente della Segnalazione suddetta non vi abbia già provveduto, l'O.d.V. provvederà ad informare il Datore di Lavoro e il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. L'O.d.V. provvederà altresì ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito alle Segnalazioni ritenute fondate e/o accertate.

In ogni caso, al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, nonché l'accertamento a posteriori delle cause che avessero reso possibile il verificarsi del reato, devono essere obbligatoriamente segnalate per iscritto all'O.d.V., da parte dei Datori di lavoro, secondo l'area di propria competenza, tutte le informazioni generali ritenute utili a tale scopo, mantenendo la relativa documentazione disponibile per l'eventuale analisi dell'O.d.V. stesso.

L'identificazione delle informazioni su operazioni sensibili avviene attraverso la delineazione di criteri di valutazione e parametri definiti dall'O.d.V., in ragione dell'attività di risk assessment condotta, e valutandone l'efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti, nonché la costante coerenza con l'evoluzione di volumi e significatività delle attività.

L'O.d.V. provvede a stabilire i più appropriati canali di comunicazione attraverso cui gli interlocutori della Società possano inoltrare le proprie segnalazioni circa presunte violazioni di norme del Modello o del Codice Etico, così come previsto dal Modello, le informazioni generali, le informazioni su operazioni sensibili ovvero i propri suggerimenti circa un possibile miglioramento di esso.

L'O.d.V. analizza le segnalazioni e le informazioni ricevute, ne valuta la ragionevolezza e provvede alla realizzazione di una più accurata indagine. Qualora l'O.d.V., sulla base delle risultanze delle indagini condotte, ritenga sussistente una violazione del Modello ovvero dei doveri di direzione e vigilanza da parte dei soggetti in posizione apicale, ne dà segnalazione al Consiglio di Amministrazione affinché valuti l'eventuale attivazione di un'azione disciplinare.

L'O.d.V. agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

6.4.1 Segnalazioni da parte di soggetti della Società Consortile o da parte di terzi

Le Segnalazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla presumibile commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività della Società o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dalla Società stessa.

Le Segnalazioni vanno inviate tempestivamente all'O.d.V. e devono essere il più possibile precise e riferibili ad uno specifico evento e ad una specifica area di attività.

Le Informazioni riguardano notizie utili per l'attività dell'O.d.V., quali a titolo esemplificativo criticità o anomalie riscontrate nell'attuazione del Modello, notizie relative a mutamenti nell'organizzazione aziendale.

L'O.d.V. assicura la riservatezza circa l'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Ogni informazione e segnalazione ricevuta è conservata a cura dell'O.d.V. in un apposito data base (informatico o cartaceo) per un periodo di 10 anni.

L'O.d.V. cura la conservazione dei verbali delle proprie riunioni e di ogni altra documentazione relativa a controlli e rilevante per la propria attività.

6.4.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle Segnalazioni e Informazioni di cui al paragrafo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'O.d.V. le notizie concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Società per i reati previsti dal Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dagli amministratori e/o dagli altri dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- commissioni di inchiesta o relazioni interne relative a ipotesi di responsabilità per uno o più reati previsti dal Decreto;
- aggiornamenti del sistema dei poteri (deleghe e procure);
- report semestrale delle gare pubbliche alle quali la Società ha partecipato;
- comunicazioni relative a modifiche societarie;
- criticità riscontrate dai responsabili di funzione nell'ambito delle aree sensibili.

7. MODALITA' DI GESTIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 lettera c) del Decreto, la Società ha individuato modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

La disponibilità di fondi extra contabili, infatti, costituisce, con particolare riferimento ai reati di corruzione, la modalità per corrispondere il denaro ai soggetti pubblici (anche tramite agenti o collaboratori) in cambio di favori illeciti.

La Società gestisce le risorse finanziarie basandosi sui seguenti principi:

- tracciabilità dei flussi finanziari, da intendersi come possibilità di ricostruire *ex post* con esattezza il percorso decisionale e formale del flusso dal punto di partenza (chi ha pagato) al punto di arrivo (chi è stato pagato, con quale mezzo di pagamento, come e dove è stato prelevato);

- imputazione di pagamento, cioè l'individuazione esatta del titolo giustificativo del flusso di pagamento;
- la registrazione della forma del pagamento (es. contante, bonifico, ecc...);
- la registrazione del contenuto del pagamento (identificazione del soggetto che ha disposto il flusso, da quale disponibilità ha attinto, beneficiario del flusso, causale);
- l'individuazione dei soggetti obbligati ad archiviare la documentazione dei flussi.

Nessuna fattura viene posta in pagamento se non vi è effettiva corrispondenza tra il materiale e/o servizio ricevuto, l'ordine di acquisto e il documento di trasporto (ove esistente).

La gestione della cassa di denaro contante deve garantire la registrazione delle uscite e le relative giustificazioni, il riscontro giornaliero, la contabilizzazione.

In ogni caso, non sono mai consentiti pagamenti o flussi finanziari in genere, sotto qualsiasi forma, al di fuori dei principi previsti nel presente capitolo.

8. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

8.1 Principi generali

Un aspetto essenziale per l'efficace attuazione del Modello è quello di predisporre un adeguato sistema disciplinare e sanzionatorio contro la violazione delle regole di condotta delineate dal Modello stesso per prevenire i reati di cui al Decreto e, in generale, delle procedure interne previste dal Modello (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Per violazione del Modello si intende altresì la violazione degli obblighi di comunicazione a cui sono tenuti i soggetti apicali e il personale operante nella Società qualora vengano a conoscenza di presunte violazioni del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso o di fatti che potrebbero integrare ipotesi di reato rilevanti ai fini del Decreto.

I comportamenti illeciti di soggetti apicali e sottoposti, così come qualsiasi inosservanza del Modello configurano violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà (artt. 2104, 2105 e 2106 c.c.) e ledono il rapporto di fiducia instaurato con la Società.

Le violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, delle procedure aziendali e dei protocolli (indicati nelle Parti Speciali del Modello), degli obblighi informativi all'O.d.V. e degli obblighi di partecipazione e di frequenza ai corsi di formazione sono assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale responsabilità di carattere penale, dall'esito del relativo giudizio e nel pieno rispetto della Legge 20 maggio 1970, n. 300, dei CCNL vigenti e delle procedure aziendali.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'effettiva commissione di un reato e, quindi, dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale.

Peraltro, i principi di tempestività ed immediatezza rendono non soltanto non doveroso, ma altresì sconsigliabile ritardare l'irrogazione della sanzione disciplinare in attesa dell'esito del giudizio eventualmente instaurato davanti all'Autorità Giudiziaria.

Le sanzioni devono essere proporzionate rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità da valutarsi secondo la gravità della violazione, la tipologia del rapporto di lavoro con la Società e l'eventuale recidiva.

Le sanzioni saranno applicate ad ogni violazione delle disposizioni del Modello o del Codice Etico.

8.2 Soggetti

Sono soggetti al sistema sanzionatorio di cui al presente Modello, i dipendenti, gli amministratori, i collaboratori e i consulenti della Società Consortile nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con essa.

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni di cui al presente Capitolo tiene conto delle particolarità derivanti dallo *status* giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

La procedura è quella prevista dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

L'Organismo di Vigilanza cura che venga data informazione di tutti i soggetti sopra previsti, sin dal sorgere del loro rapporto con la Società, circa l'esistenza ed il contenuto del presente apparato sanzionatorio.

8.3 Sanzioni nei confronti dei dipendenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di dipendenti, esse rientrano tra quelle previste dal sistema disciplinare aziendale e/o dal sistema sanzionatorio previsto dal CCNL applicato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 dello Statuto dei Lavoratori ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare della Società è quindi costituito dalle norme del codice civile e dalle norme pattizie di cui al predetto CCNL. In particolare, il sistema disciplinare descrive i comportamenti sanzionati secondo il rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi sulla base della loro gravità.

In applicazione di quanto sopra è previsto che:

- 1) incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE VERBALE il lavoratore che violi in modo lieve le disposizioni contenute nel Modello (Codice Etico, procedure) adottando un comportamento non conforme ai principi del Modello nelle “aree a rischio” ovvero non comunicando all’O.d.V. le Informazioni previste dal Modello;
- 2) incorre nel provvedimento di AMMONIZIONE VERBALE il lavoratore che incorra in recidiva delle infrazioni di cui la punto 1);
- 3) incorre nel provvedimento della MULTA NON ECCEDENTE L’IMPORTO DI 3 ORE DELLA NORMALE RETRIBUZIONE il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento reiteratamente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi derivanti dal Modello; violi l’obbligo di inviare le Segnalazioni obbligatorie all’O.d.V. previste dal Modello;
- 4) incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DALLA RETRIBUZIONE E DAL SERVIZIO PER UN MASSIMO DI GIORNI 3 il lavoratore che, violando le prescrizioni del Modello e adottando nelle aree a rischio un comportamento contrario agli interessi della Società, arreca un danno alla stessa o la espone a una situazione di pericolo in ordine a quanto stabilito dal Decreto; violi l’obbligo di comunicare all’O.d.V. la Segnalazione relativa alla commissione di uno o più reati previsti dal Decreto; commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sanzione della multa;
- 5) incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO DISCIPLINARE SENZA PREAVVISO il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d’ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società; abbia posto in essere un comportamento inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal D.Lgs. 231/01; commetta recidiva, oltre la terza volta nell’anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sanzione della sospensione.

L’irrogazione di una sanzione disciplinare per violazione del Modello deve essere preventivamente comunicata all’Organismo di Vigilanza.

All’Organismo di Vigilanza dovrà essere data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

8.4 Sanzioni nei confronti dei Dirigenti

Nel caso in cui un Dirigente adotti un comportamento non conforme nelle aree a rischio o violi (una o più volte) i principi e le procedure previste dal Modello, ivi compresa l’omessa vigilanza sull’attività dei sottoposti, la Società applica le sanzioni previste dal CCNL per i dirigenti applicato.

In questi casi il Dirigente è tenuto al versamento di una penale pari ad un minimo del 10% e ad un massimo del 30% della propria retribuzione mensile, proporzionata alla gravità dell'illecito

Se il Dirigente pone in essere una condotta inequivocabilmente diretta alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto è sottoposto alla sanzione del **LICENZIAMENTO**.

8.5 Sanzioni nei confronti di collaboratori esterni e dei consulenti (persone fisiche e giuridiche)

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato previsto dal Decreto, determinerà la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come, a puro titolo di esempio, nel caso di applicazione, anche in via cautelare delle sanzioni previste dal Decreto a carico della società.

L'Organismo di Vigilanza verifica che nella modulistica contrattuale siano inserite le clausole di cui al presente punto.

8.6 Sanzioni nei confronti degli Amministratori

In caso di violazioni da parte di uno degli Amministratori, ivi compresa la violazione dell'obbligo di vigilare sull'attività dei sottoposti, l'Organismo di Vigilanza informa per iscritto l'intero Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.

8.7 Sanzioni nei confronti dei Sindaci

In caso di violazioni da parte di un membro (effettivo e/o supplente) per le funzioni svolte nell'ambito del Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione valuterà la situazione e adotterà i provvedimenti opportuni nel rispetto della normativa vigente, ivi compresa la facoltà di convocare l'Assemblea dei Soci per le decisioni di competenza.

Nei casi più gravi, potrà proporre la revoca dalla carica.

9. SELEZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE E DEI CONSULENTI

Per il processo di selezione del personale si intende l'insieme delle attività necessarie alla costituzione del rapporto di lavoro.

In linea di principio, il rischio è quello di incorrere nel reato di corruzione, poiché una assunzione (o una collaborazione esterna) pilotata potrebbe costituire, nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, la modalità per ottenere favori nello svolgimento dell'attività societaria.

Inoltre, una assunzione o una collaborazione possono essere utilizzate quali utilità indirette per ottenere favori illeciti da soggetti pubblici.

La selezione deve pertanto avvenire esclusivamente secondo le esigenze della Società e all'esito della valutazione delle specifiche competenze dei candidati.

La Società nei limiti delle informazioni in suo possesso deve quindi evitare favoritismi, nepotismi o altre forme di clientelismo nella selezione e nell'assunzione dei propri dipendenti.

La Società, nel processo di assunzione di nuovo personale, garantisce:

- la separazione dei ruoli tra la funzione delegata alla selezione e la funzione utilizzatrice della nuova risorsa;
- la registrazione della modalità di reperimento dei *curricula* (es. segnalazioni interne; invii tramite internet, ecc...);
- valutazione congiunta da parte della funzione del personale e della funzione utilizzatrice;
- verifica e valutazione di eventuali rapporti di lavoro e/o collaborazione con soggetti pubblici, in particolare clienti della Società.

Semestralmente, la Direzione del Personale invia all'O.d.V. un report indicante il personale assunto, promosso, riallocato ed uscito.

Per le consulenze e prestazioni professionali esterne, il Presidente valuta e sceglie sulla base dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti dal tipo di prestazione.

Gli incarichi a consulenti esterni vengono conferiti esclusivamente in forma scritta, con specifica regolamentazione della parte economica.

Nessun compenso può essere erogato senza puntuale verifica della prestazione fornita e della congruità della richiesta nei casi di consulenza occasionale.

Se la consulenza o prestazione professionale deve essere svolta in nome e per conto della Società nei confronti di soggetti pubblici, è inserita nell'accordo una clausola specifica che

vincola all'osservanza dei principi contenuti nel Modello e nel Codice Etico adottati dalla Società.

10. FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione del personale, obbligatoria relativamente al contenuto del Decreto e ai principi del Modello della Società, è gestita in stretta cooperazione con l'O.d.V.

Obiettivi primari della formazione sono un'informativa sui contenuti del Decreto, l'illustrazione del Modello adottato dalla Società e del suo contenuto, con particolare riferimento alla concreta modalità di commissione dei reati previsti dal D.Lgs 231/01, ai comportamenti vietati e a quelli doverosi, un aggiornamento su eventuali modifiche del Modello stesso.

Ogni dipendente e collaboratore della Società deve conoscere i contenuti del Modello, contribuire per quanto di competenza alla sua efficace attuazione e partecipare all'attività di formazione.

In particolare:

- Soggetti apicali: diffusione integrale del Modello e del Codice Etico in forma cartacea; sottoscrizione di una dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei medesimi; incontro di aggiornamento annuale.
- Altro personale (soggetti in posizione non apicale): formazione iniziale di volta in volta a tutti i neo assunti e i nuovi soci; diffusione del Modello e del Codice Etico via posta elettronica e sul sito aziendale; adeguata informativa nelle lettere di assunzione; formazione con corsi d'aula per il personale che opera nelle "aree a rischio" a frequenza obbligatoria. Ogni dipendente deve essere a conoscenza del contenuto del Modello, dei reati previsti e delle conseguenze che possono derivare a carico della Società in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/01.
- Consulenti e Partner: nota informativa iniziale; clausola apposita su tutti i nuovi contratti da sottoscrivere in merito ai contenuti del Modello e del Codice Etico.

Strumenti idonei saranno adottati per informare i destinatari di eventuali modifiche del Modello.

Tutti i dipendenti sono comunque informati sul contenuto del Modello, sul contenuto del D.Lgs 231/01, sulle conseguenze in capo alla Società in caso di commissione di uno dei reati ivi previsti, dei comportamenti da adottare nelle aree a rischio.

L'attività di formazione è formalizzata con la firma sul registro di presenza e l'archiviazione del registro da parte dell'O.d.V.

11. COMUNICAZIONE DEL MODELLO

La Società, al fine dell'efficacia del Modello, ne assicura la più ampia divulgazione e l'effettiva conoscenza da parte della generalità dei Destinatari.

La Società garantisce la diffusione del Modello non solo tra i dipendenti, ma anche tra i soggetti che operano in nome e per conto della Società.

La modalità di divulgazione del Modello è diversificata a seconda dei destinatari, ma comunque sempre improntata ad un'informazione completa, chiara e continuativa.

Tutta l'attività di comunicazione è svolta sotto la supervisione dell'O.d.V., titolare del compito di diffusione, conoscenza e comprensione del Modello.

12. VERIFICHE SULL'EFFICACIA DEL MODELLO

Ai fini dell'espletamento del compito istituzionale di verifica circa l'efficacia del Modello, l'O.d.V. potrà porre in essere in particolare due tipi di verifiche:

- (i) verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica delle principali operazioni compiute dalla Società in aree di attività a rischio;
- (ii) verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'O.d.V.

Inoltre, sarà intrapresa un'analisi di tutte le Segnalazioni e Informazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'O.d.V. e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza dei destinatari rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con eventuali interviste a campione.

All'esito della verifica, sarà redatto un rapporto scritto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'O.d.V.) che evidenzierà eventuali carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

La verifica sarà effettuata secondo modalità che verranno determinate dall'O.d.V. anche, se del caso, avvalendosi di professionalità esterne.

13. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Il Consiglio di Amministrazione della Società è competente per ogni modifica e/o integrazione del presente Modello.

In particolare, integrazioni e modifiche potrebbero rendersi necessarie per mutamenti del quadro normativo di riferimento o dell'organizzazione interna della Società.

La modifica del Modello si rende comunque necessaria quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società (art. 7 comma 4 del Decreto).

L'Organismo di Vigilanza è sempre informato sull'aggiornamento del Modello e può esprimere un parere sulle eventuali modifiche.

PARTE SPECIALE “A”
REATI NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
(articoli 24 e 25 del Decreto)

A. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati nei confronti della Pubblica Amministrazione attualmente previsti dal Decreto sono:

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”. (Articolo introdotto dall’art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall’art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall’art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13)

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante”

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante”.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente”.

Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari od inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1”

Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]

“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.

Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.”

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter, e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale (357) o ad un incaricato di un pubblico servizio (358), per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio (358) ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale (357) o all’incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’articolo 319”.

Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358).

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali,

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.”

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi”.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.

Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.

A. 2 AREE DI RISCHIO

In considerazione dei rapporti che la Società intrattiene, in ragione della propria attività con soggetti e autorità pubbliche o incaricati di un pubblico servizio, le attività ritenute più specificamente a rischio alla luce della valutazione dei rischi effettuata, sono le seguenti:

- a) *negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto per i servizi erogati dalla Società;*
- b) *gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze necessari per lo svolgimento dell'attività societaria;*
- c) *gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici (es. ASL; Ispettorato del Lavoro, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza);*

Nell'ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile comportamento illecito sono individuate, in particolare, in:

a) iter di partecipazione alla gara di appalto pubblica, intendendo: conoscenza e selezione dei bandi; analisi del bando e fase di raccolta e predisposizione dei dati e della documentazione richiesti dal bando; processo di elaborazione dell'offerta; firma e inoltro della domanda di partecipazione; individuazione dei referenti e rapporti con l'ente pubblico appaltatore nella fase di gara; apertura delle buste; gestione della fase di esecuzione del servizio e di eventuali integrazioni e rinnovi del contratto; gestione eventuale contenzioso;

b) richiesta delle licenze e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività aziendale (es. autorizzazioni igienico-sanitarie), gestione di comunicazioni e rapporti con i vari enti preposti;

c) gestione di verifiche e ispezioni presso la Società Consortile quali ad esempio quelle eseguite da Vigili del Fuoco, ASL, Guardia di Finanza, fase di accompagnamento all'ispezione e messa a disposizione di dati e documenti; fase di firma dei relativi verbali; fase di esecuzione delle eventuali prescrizioni.

I reati maggiormente riferibili a questa area sono quelli di corruzione (per un atto d'ufficio o per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e di istigazione alla corruzione, che si realizzano attraverso l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità agli interlocutori dell'ente erogatore del bando per ottenere, indebitamente, l'aggiudicazione di una gara o l'accelerazione indebita di un atto dovuto.

I reati di corruzione possono essere concretamente realizzati con un accordo criminoso con i referenti (pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) dell'ente che eroga il bando, accordo raggiunto attraverso l'offerta o la promessa di offerta di denaro o altra utilità quali retribuzione indebita per l'aggiudicazione della gara. Viene pertanto in considerazione qualsiasi prestazione che abbia carattere di corrispettivo rispetto all'atto (d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio), non soltanto somme di denaro ma anche altre forme di "compenso", ad esempio assunzioni di parenti o conoscenti.

La corruzione può essere commessa anche in occasione di verifiche o ispezioni da parte di enti quali ad esempio ASL, Ispettorato del Lavoro, per indurli, ad esempio, a non verbalizzare sanzioni o prescrizioni a carico della Società.

Sono esclusi dal concetto di retribuzione indebita quei donativi di modico valore offerti di solito in occasione di particolari ricorrenze.

La condotta illecita può altresì essere realizzata attraverso la presentazione di documenti o dati volutamente falsi e/o lacunosi per ottenere l'aggiudicazione dell'appalto o la concessione di licenze e autorizzazioni per l'esercizio dell'attività (truffa in danno di un ente pubblico).

I comportamenti sopra visti possono generare sanzioni a carico della Società anche se poste in essere sotto forma di tentativo, salvo che la Società non impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

A. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Obiettivo della Parte Speciale A è l'adozione, da parte dei Destinatari del Modello, di comportamenti generali e specifici conformi ai principi che la Società si è data nelle aree a rischio e idonei a prevenire la commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo a carico dei Destinatari del Modello dei seguenti comportamenti da tenere, in via generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

- osservare rigorosamente tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività della Società Consortile, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti di qualsiasi natura con la Pubblica Amministrazione;
- instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, in considerazione dell'imparzialità che deve ispirare l'attività amministrativa.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espreso divieto per i Destinatari di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del Decreto;
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

In particolare, è fatto espreso divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro o altra utilità, direttamente o indirettamente, a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- distribuire omaggi e regali a clienti pubblici al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Società;

- accordare direttamente o indirettamente altri vantaggi di qualsiasi natura (come, a puro titolo di esempio, assunzioni o promesse di assunzioni o consulenze dirette o di prossimi congiunti) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, finalizzate comunque ad ottenere illeciti vantaggi;
- riconoscere compensi in favore di consulenti e collaboratori esterni, in particolare in rapporti con enti pubblici, che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere o che, addirittura, non corrispondano ad alcuna prestazione;
- ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura da pubblici funzionari ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle c.d. “regalie d’uso” è tenuto a darne immediata comunicazione all’Organismo di Vigilanza;
- assumere personale e/o attribuire incarichi (ad es. di consulenza) nei casi in cui l’assunzione o l’incarico siano (o possano apparire) finalizzati allo scambio di favori con soggetti pubblici.
- eventuali partners e consulenti esterni della Società, ivi comprese le altre società consorziate, coinvolti nelle aree a rischio della presente Parte Speciale A devono sottoscrivere, in sede di contratto, una dichiarazione nella quale affermino: i) di conoscere il contenuto del D.Lgs 231/01, del Codice Etico e dei principi del Modello della Società Consortile e di impegnarsi ad osservarne il contenuto; ii) di segnalare tempestivamente all’O.d.V. della Società eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nel Modello e nel Codice Etico della Società o di comportamenti comunque contrari a quanto previsto dal D.Lgs 231/01 dei quali siano venuti a conoscenza nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

A. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

La Società partecipa a gare d’appalto indette da enti pubblici quali a titolo esemplificativo ASL, Enti Pubblici Territoriali, Aziende Ospedaliere, Università, Ministeri, Caserme, società private aventi ad oggetto attività di rilievo pubblico, per l’aggiudicazione dei servizi di pulizia, sanificazione, ristorazione, gestione rifiuti speciali, reception, facchinaggio, manutenzione aree verdi.

L’attività è gestita in particolare dal Presidente e dagli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, con il supporto del consulente esterno incaricato di coordinare le attività connesse alla partecipazione alle Gare di appalto e alla gestione dei contratti e delle questioni legali.

Si tratta di un’area di attività molto significativa per la Società.

Pertanto, nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale A, la Società adotta procedure specifiche in osservanza, oltre che di quanto previsto al Capitolo A.3, dei seguenti principi.

A. 4.1 Negoziazione, stipulazione ed esecuzione di contratti e/o convenzioni con soggetti pubblici mediante partecipazione a gare d'appalto

L'Ufficio Gare trasmette all'O.d.V., a cadenza semestrale, un report con indicati i bandi a cui la Società ha deciso di partecipare con relativa motivazione.

Nel caso di partecipazione alla gara, l'Ufficio Gare invia all'O.d.V. una scheda contenente l'indicazione dell'ente appaltante, l'oggetto e il valore del bando.

Ciascun responsabile aziendale coinvolto nell'iter di partecipazione alla gara è responsabile della veridicità e correttezza dei dati e della documentazione forniti per la partecipazione al bando e allegati alla domanda.

Nel corso dell'iter di svolgimento della gara, il Presidente e il responsabile dell'Ufficio Gare aggiornano la scheda con la sintesi dell'attività svolta, l'eventuale nomina di consulenti esterni, l'eventuale movimentazione di denaro differente dagli obblighi previsti dalla legge.

L'offerta economica finale è di esclusiva competenza del Presidente o di un soggetto appositamente delegato ed è eseguita secondo la modalità di gestione delle risorse finanziarie prevista dal Capitolo 6 del presente Modello.

Con specifico riferimento all'attività riferibile alla sola Società, nella fase di partecipazione alle gare pubbliche e di gestione complessiva della commessa, ivi compresa l'esecuzione del contratto, qualora i rapporti con l'ente pubblico appaltante siano intrattenuti da personale della Società, quest'ultimo deve essere a ciò espressamente autorizzato per iscritto attraverso un documento, delega o procura, che indichi specificamente l'ambito e i limiti dei poteri esercitabili verso il soggetto pubblico.

Nel caso di consulenza esterna, l'accordo dovrà prevedere l'apposita clausola di cui al paragrafo A.3 del presente Modello.

Al termine del contratto deve essere registrata la chiusura della relativa scheda predisposta dal competente Ufficio Gare/Contratti.

Al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione all'O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni.

L'esecuzione delle attività contrattuali è affidata, attraverso procedure interne trasparenti ed oggettivate, alle strutture preordinate alla "produzione", organizzate secondo il modello organizzativo adottato, cui sovrintende un responsabile in possesso delle competenze tecnico-professionali adeguate.

A. 4.2 Richiesta di autorizzazione e licenze per l'attività aziendale, gestione dei rapporti con i soggetti pubblici

I soggetti aziendali che operano nelle aree a rischio della presente Parte Speciale "A" verificano la completezza, correttezza e veridicità di tutti i dati e i documenti trasmessi a qualunque titolo a soggetti pubblici o che comunque comportano per la Società un'incidenza contabile e/o fiscale (es. dichiarazione dei redditi, adempimenti per il personale).

Annualmente un rendiconto di queste verifiche deve essere trasmesso per iscritto al Presidente e all'O.d.V..

Il controllo e il potere di firma sulla richiesta di autorizzazioni e licenze è di competenza del Presidente.

Al termine degli incontri più significativi con soggetti pubblici deve essere redatto un report, da trasmettere per l'archiviazione all'O.d.V., nel quale vengono indicati luogo, data, contenuto della riunione e generalità dei partecipanti, nonché la segnalazione di eventuali criticità emerse in ordine all'operato della Società e ad eventuali prescrizioni.

A. 4.3 Gestione di ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici

Alle ispezioni e verifiche da parte di soggetti pubblici deve partecipare, per conto della Società, esclusivamente personale a ciò espressamente delegato in virtù di competenze specifiche.

Dell'ispezione/verifica deve essere redatto un report interno da trasmettere al Presidente e all'O.d.V..

Eventuali criticità emerse devono essere immediatamente comunicate al Presidente e all'O.d.V..

A. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'Organismo di Vigilanza concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione sono:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione delle procedure interne e dei principi di comportamento atti alla prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
- esaminare le eventuali segnalazioni e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- risolvere i dubbi interpretativi sul Modello e sui principi di comportamento previsti dalla presente Parte Speciale eventualmente posti dai Destinatari;

- conservare la documentazione trasmessa dagli uffici coinvolti nell'attività a rischio e quella relativa all'attività di controllo svolta nelle aree di rischio di cui alla Parte Speciale "A";

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

PARTE SPECIALE “B”
I REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)

B. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

I reati societari attualmente previsti nel Decreto sono:

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

“Fuori dai casi previsti dall’art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]

“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

“1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi

dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o

acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]

“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al D.Lgs. n. 58/1998, della L. 12 agosto 1982, n. 576, o del D.Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi". (All'articolo 25-ter, comma 1, lettera r), del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, dopo le parole: "codice civile" sono inserite le seguenti: "e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile").

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

“I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto e' commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

2. Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto e' commesso da chi e' sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

3. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o da' denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, e' punito con le pene ivi previste.

4. Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

5. Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]

“1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

2. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

“1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi

a tre anni”.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

“1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)

“1. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

3. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58”.

B. 2 AREE DI RISCHIO

L'area di attività ritenuta maggiormente a rischio in relazione ai reati societari è considerata la tenuta della contabilità, redazione del bilancio e delle altre relazioni e comunicazioni sociali in genere, gestione delle incombenze societarie.

Le occasioni di possibile comportamento illecito sono la predisposizione della bozza di bilancio e del bilancio finale, nonché in generale, tutta l'attività di formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, di regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili e delle comunicazioni al Collegio Sindacale.

Obiettivo della Parte Speciale B è quello di indicare i comportamenti che la Società intende porre in essere onde evitare di incorrere nei reati societari previsti dal Decreto.

Il reato maggiormente riferibile a questa area è il cosiddetto falso in bilancio, ovvero quei comportamenti finalizzati ad ottenere indebiti vantaggi per la Società attraverso la rappresentazione non veritiera della propria situazione economica e patrimoniale, esponendo nei bilanci o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge fatti non rispondenti al vero, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge. La responsabilità è ravvisabile anche allorquando le informazioni riguardano beni posseduti o amministrati per conto terzi.

Occorre poi garantire che, attraverso una comunicazione e una collaborazione continuative, il Collegio Sindacale sia sempre posto nelle condizioni di operare il proprio controllo legale, organizzativo e contabile, evitando di impedire od ostacolare (con l'occultamento di informazioni o altri artifici) la suddetta attività di vigilanza e di controllo.

B. 3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

- di tenere un comportamento corretto, tempestivo, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi (per quanto in loro diritto) un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica della Società;
- di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del patrimonio sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere. Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
 - b) omettere la comunicazione di dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

- c) alterare i dati di bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
- d) porre in essere operazioni finalizzate alla creazione di disponibilità extracontabili (ad es. fatture per operazioni inesistenti);
- e) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo da parte del Collegio Sindacale.

Per quanto riguarda invece la gestione societaria, è fatto divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni in violazione delle disposizioni poste a tutela dei creditori;
- procedere a aumenti o riduzioni fittizie di capitale;
- influenzare illecitamente l'assemblea per procurarsi indebiti vantaggi;
- omettere di comunicare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale le informazioni relative a cariche assunte in altre società o la cessazione o la modifica delle stesse, tali da poter far insorgere un conflitto di interessi con la Società.

B. 4 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento dell'attività sensibile oggetto della Parte Speciale B, la Società adotta procedure specifiche in osservanza, oltre che di quanto previsto al Capitolo B.3, dei seguenti principi.

1. Prevedere l'obbligo, per ciascun soggetto coinvolto nell'elaborazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali, di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità e completezza dei dati e delle informazioni che vanno inserite a bilancio;
2. mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
3. esporre con chiarezza e completezza i parametri di valutazioni seguiti;

4. mettere tempestivamente a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione la bozza del bilancio per le opportune osservazioni;
5. prevedere almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra l'Organismo di Vigilanza, i cui componenti svolgono anche l'incarico di Collegio Sindacale, e il consulente incaricato sul bilancio, da tenersi prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
6. trasmettere al Collegio Sindacale, con congruo anticipo, tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio di Amministrazione o sui quali esso debba esprimere un parere ai sensi di legge;
7. mettere a disposizione del Collegio Sindacale di tutta la documentazione sulla gestione della Società di cui i due organismi necessitano per le verifiche di competenza.

B. 5 PREDISPOSIZIONE DEL BILANCIO

Per quanto riguarda, in particolare, la predisposizione del bilancio:

- a) il Responsabile della funzione Fiscale e Tributi, incaricato della raccolta di tutti i dati che confluiscono nel bilancio e nella reportistica mensile, rilascia una dichiarazione con la quale attesta la veridicità, correttezza e completezza dei dati e delle informazioni raccolte e l'assenza di elementi dai quali possa emergere il dubbio che i dati e le informazioni raccolte siano non veritieri, incompleti o inesatti;
- b) la dichiarazione è allegata alla bozza di bilancio e trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza;
- c) il Responsabile della funzione Fiscale e Tributi trasmette ai soggetti coinvolti nella formazione del bilancio e delle situazioni mensili una nota contenente la tempistica e i contenuti dell'iter di predisposizione;
- d) il Responsabile della funzione Fiscale e Tributi cura che i soggetti di cui al punto c), almeno annualmente, siano adeguatamente formati sulle principali nozioni giuridiche e contabili sul bilancio, nonché sugli eventuali aggiornamenti normativi.

B. 6 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- monitorare l'efficacia e l'effettiva attuazione della procedura sopra descritta e dei principi di comportamento previsti per la prevenzione dei reati societari, anche attraverso verifiche periodiche;

- curare l'attività di formazione periodica sui reati societari dei soggetti coinvolti nelle attività sensibili della presente Parte Speciale "B";
- esaminare le eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo (Collegio Sindacale) o da qualsiasi dipendente e disporre gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni;
- conservare la documentazione relativa ai controlli posti in essere nelle aree di rischio di cui alla presente Parte Speciale "B".

Nell'espletamento dei suddetti compiti, l'Organismo di Vigilanza ha libero accesso a tutta la documentazione relativa ai processi sensibili della Parte Speciale "B".

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'Organismo di Vigilanza emergano elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l'Organismo di Vigilanza dovrà riferire all'intero Consiglio di Amministrazione per l'adozione degli opportuni adempimenti del caso, ivi compresa la convocazione dell'Assemblea dei Soci per i provvedimenti di competenza.

MODELLO EX ART. 30 D.Lgs 81/08
REATI IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LUOGO DI LAVORO
(art. 25-septies del Decreto)

C. 1 TIPOLOGIA DEI REATI

In reati in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro sono stati introdotti dall' **25-septies: Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.**

“1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi”.

I reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro sono pertanto:

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

C. 2 AREE DI RISCHIO

Per quanto riguarda la Società, in questa Parte Speciale si fa riferimento alla gestione del complessivo sistema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

C. 3 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

La Società ha da sempre posto particolare attenzione all'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

La Società si è attivata per raggiungere un livello organizzativo allineato con quanto richiesto dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda in particolare la sicurezza, il datore di lavoro ha nominato il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione).

Il Documento di Valutazione dei Rischi ha coinvolto tutta l'azienda attraverso l'analisi delle diverse mansioni e l'individuazione dei rischi e delle conseguenti misure di prevenzione.

Per quanto riguarda la Sorveglianza Sanitaria, la Società ha nominato il Medico Competente e sono previste visite per tutti i lavoratori.

Tale organizzazione interna garantisce il miglior adempimento di tutti gli obblighi relativi al rispetto degli standard strutturali e tecnici per l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro e di natura organizzativa (quali, a titolo esemplificativo, emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche della sicurezza), nonché alle verifiche periodiche sull'applicazione e l'efficacia delle misure adottate.

La documentazione relativa all'attività di formazione e informazione viene trasmessa all'O.d.V., che la conserva nel proprio archivio, trasmettendo semestralmente al Consiglio di Amministrazione una nota contenente eventuali criticità riscontrate.

La documentazione relativa all'attività di cui sopra e ai relativi controlli deve essere trasmessa all'O.d.V. affinché possa conservarla nel proprio archivio quale registrazione dell'attività di attuazione del Modello in materia di sicurezza.

Sono previste riunioni periodiche, a cadenza almeno trimestrale, tra O.d.V., RSPP, RLS e il Responsabile Coordinamento Sicurezza e Ambiente aventi ad oggetto: i) la verifica sull'attuazione del modello; ii) il mantenimento degli standard previsti dalla normativa vigente e dalle procedure interne; iii) la verifica sull'idoneità di tutte le misure adottate.

In ogni caso, l'O.d.V. propone al Consiglio di Amministrazione il riesame e la modifica delle predette misure quando siano scoperte significative violazioni delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro o in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico.

In caso di violazione dei principi e delle procedure previste a tutela della sicurezza e dell'igiene dei luoghi di lavoro, sono applicate, commisurate alla gravità della violazione, le sanzioni previste dal Capitolo 7 del presente Modello, fermo restando le disposizioni previste dal CCNL. L'applicazione delle suddette sanzioni è indipendente dall'eventuale apertura e svolgimento di un procedimento penale.

In applicazione dei principi sopra visti, la Società adotta procedure aziendali che garantiscono l'adempimento e il costante mantenimento di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa posta a tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro e una organizzazione interna che assicura le competenze necessarie per la gestione del rischio e le adeguate sanzioni per le violazioni di tali misure.

C. 4 COVID-19

Il mancato rispetto da parte del Datore di Lavoro delle misure adottate per contrastare la diffusione del COVID-19 potrebbe comportare non solo la responsabilità ex D.Lgs. 231/01, con sanzione fino a 1.000 quote, ma pure quella penale dello stesso Datore e delle altre figure di garanzia previste dal D.Lgs. 81/2008. Naturalmente, affinché ricorra la responsabilità dell'ente sarà necessario (i) il verificarsi di infortunio sul lavoro che causi la morte del

lavoratore o sue lesioni gravi o gravissime con prognosi superiore a 40 giorni; (ii) che l'infortunio sia dovuto alla violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e (iii) che l'impresa ne tragga un profitto. La Società si deve impegnare affinché vengano prese delle misure di “contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro”; in particolare è necessario che ci sia prevista:

- l'informazione di tutti i lavoratori e di chiunque entri in azienda circa le disposizioni adottate dalle Autorità e del datore di lavoro per il contenimento del contagio;
- la modalità di ingresso in azienda, che può variare a seconda dei controlli eventualmente previsti all'entrata del personale, anche prevedendosi preclusioni a chi sia stato in contatto con persone risultate positive al COVID-19 o a chi provenga da zone considerate a rischio dall'OMS;
- la modalità di contatto coi fornitori esterni, che devono essere ridotti al minimo e rispettosi delle distanze interpersonali di sicurezza durante lo scarico, prevedendosi ove possibile che l'autista rimanga a bordo del proprio mezzo;
- la pulizia giornaliera e sanificazione periodica dell'azienda, con operazioni specifiche in caso di riscontro di una o più positività al COVID-19 nei luoghi di lavoro;
- l'adozione e la distribuzione tra i dipendenti dei dispositivi di sicurezza individuale; il divieto di assembramenti.

Il Datore di Lavoro dovrà sincerarsi che le misure e le cautele adottate, in ottemperanza al Protocollo DPCM 14.03.2020, siano effettivamente rispettate dai lavoratori.

L'azienda ha posto in essere un programma serrato e tracciabile di iniziative a tutela dei lavoratori sin dall'inizio dell'emergenza, effettuando una serie di attività giornaliere in linea con i Protocolli di volta in volta emanato dal Governo.

La produzione normativa emergenziale ha però introdotto importanti novità che sembrano amplificare, e non di poco, i rischi in capo al Datore di Lavoro, alle altre figure di garanzia previste dal D.Lgs. 81/2008 e all'azienda stessa.

Tutto discende dalla nuova formulazione dell'art. 42, c.2, D.L. 18/2020 (il c.d. “Cura Italia”), come modificato dalla Legge di conversione 24.4.2020, n. 27. Tale disposizione stabilisce che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato.

Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante “Modalità per l'applicazione delle tariffe 2019”. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati”. L'infezione da Coronavirus contratta sul luogo di lavoro, o in occasione dello stesso, viene automaticamente equiparata ad un infortunio, con ciò che ne consegue in termini di possibile responsabilità penale e civile in capo al Datore di Lavoro, ai suoi delegati ed alle altre figure di garanzia ex D.Lgs. 81/2008 e, in ultima istanza, di possibile responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per l'azienda.

C. 5 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Compiti specifici dell'O.d.V. sono:

- coordinarsi con i responsabili per la sicurezza (in particolare RSPP, RLS, Responsabile Coordinamento Sicurezza e Qualità) affinché i controlli ai sensi del D.Lgs. 231/01 siano correttamente integrati con i controlli predisposti ai sensi del D.Lgs. 81/08 e della normativa vigente sull'igiene e sicurezza del lavoro;
- verificare periodicamente l'osservanza da parte dei Destinatari del Modello dei principi in materia di sicurezza e igiene;
- verificare l'effettiva attuazione dell'impianto sanzionatorio in caso vengano accertate violazioni delle prescrizioni.